



Hanno contribuito:

G. BASILICO	M. LA TORRE
V. BERLINGÒ	A. MAGLIARI
A. BLASI	P. MIRANDA PIZZOL
G. CONTALDI	C. RAMOTTI
L. CORSELLI	F. SPANICCIATI
D. FARACE	G. STARRANTINO
N. GIMELLI	A. TRIOLO
I. INGLESE	

Direttore Responsabile: **Riccardo Bognesi**

Direttore Scientifico: **Giorgetta Basilico**



**OPEN
ACCESS**

ISSN: **2784-9422**

Gli Organigrammi aggiornati della rivista possono essere consultati direttamente sul sito internet insieme al Codice Etico e alle modalità per sottoporre alla redazione un proprio contributo.

Copyright 2024

Giustizia - Rivista giuridica on line open access dell'Associazione APL

Periodicità: semestrale

e-ISSN 2784-9422

Registrazione del Tribunale di Roma al numero 75/2020 del Registro Stampa del 29 luglio 2020

Indirizzo Internet <https://rivistagiustizia.it>

Direttore responsabile: Riccardo Bognesi

Direttore scientifico: Giorgetta Basilico

Direzione e Redazione

Via Cola di Rienzo, 28 - 00192 Roma

email: redazione@rivistagiustizia.it - Tel. 06 3260 9166

Editing e Diffusione:

EDIZIONI DISCENDO AGITUR®

Bibliografica Giuridica Ciampi

00195 ROMA - Via Sabotino, 2/a - WA 329.4390358

web: <https://ciampi.com>

INDICE

ARTICOLI E SAGGI

VITTORIA BERLINGÒ

Il controllo della cassazione sulla qualificazione della politicità dell'atto rispetto a forme "mascherate" di diniego della giurisdizione per sconfinamento nel potere legislativo 249

GIANLUCA CONTALDI

La scelta della legge regolatrice del trust e la giurisdizione della Corte per il trust e i rapporti fiduciari di San Marino 269

DARIO FARACE

Tutela degli animali e art. 10 cod. deont. psic. 293

NADIA GIMELLI

La sterile maternità partorisce grazie alla Corte costituzionale: riflessioni a margine della sentenza del 22 maggio 2025, n. 68 312

ITALO INGLESE

Diritto naturale e diritti umani nel pensiero di Sergio Cotta 328

ANDREA MAGLIARI

Regolazione indipendente e suo sindacato giurisdizionale: un'indagine alla luce della giurisprudenza amministrativa 338

PATRICIA MIRANDA PIZZOL

Una panoramica sulle azioni collettive nel sistema giuridico brasiliano 370

CAMILLA RAMOTTI

La risoluzione degli appalti e delle concessioni alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici 404

FEDERICO SPANICCIATI

Diritto minerario: un settore industriale dimenticato? Un'analisi comparata tra Regno Unito, Germania e Italia 433

NOTE A SENTENZA

Corte Cost., sentenza 24 luglio 2023, n. 161 con nota di LIVIO CORSELLI

La revoca del consenso del partner maschile alla procreazione medicalmente assistita: le contraddizioni e le incoerenze della Corte costituzionale nella sentenza n. 161 del 2023 484

Corte Cost., sentenza 3 dicembre 2024, n. 192 con nota di GIUSEPPE STARRANTINO

Regionalismo differenziato e sistema delle fonti: le indicazioni desumibili dalla sentenza n. 192 del 2024 517

Trib. Vasto, sentenza 11 dicembre 2024 con nota di ALESSANDRO TRIOLO <i>Mediatore incompetente e improcedibilità della domanda giudiziale</i>	540
--	-----

RECENSIONI

ANTONELLO BLASI, <i>Recensione a G. Ruffini, Diritto processuale civile</i> , 3 voll., Il Mulino, 2023-2025	553
--	-----

NECROLOGI

GIORGETTA BASILICO-MARIAENZA LA TORRE, <i>In memoriam. Josè Antonio Vega Vega</i>	559
---	-----

ARTICOLI E SAGGI

DARIO FARACE

(Professore associato di Diritto privato nell'Università di Roma "Tor Vergata")

TUTELA DEGLI ANIMALI E ART. 10 COD. DEONT. PSIC.*

Sommario: 1. La tutela degli animali nel Codice deontologico degli psicologi - 2. La tutela degli animali nella legislazione nazionale e sovranazionale - 3. La tutela degli animali nei codici etici per la ricerca in psicologia - 4. La discussa soggettività giuridica degli animali - 5. Art. 10 cod. deont. psic.: obblighi in senso positivo e in senso negativo

1. LA TUTELA DEGLI ANIMALI NEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI

Entrato in vigore nel 1998, il Codice deontologico degli psicologi si segnala per alcuni aspetti di grande modernità. Tra questi, si deve rilevare la specifica attenzione rivolta alla tutela degli animali. All'interno del Capo I, dedicato ai *Principi generali*, l'art. 10 del Codice deontologico dispone infatti che «*Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze*».

È agevole osservare come questa disposizione predisponga una tutela che si articola in due distinti profili.

Innanzitutto, si tratta di una tutela *generale*, in quanto la disposizione si rivolge ad ogni psicologo che svolga qualsiasi tipo di attività professionale che riguardi qualunque animale. In dottrina si è osservato che l'art. 10 atterrebbe «essenzialmente» alle attività di ricerca e sperimentazione⁽¹⁾. È vero che l'art. 10 segue l'art. 9, riferito espressamente alla «*attività di ricerca*» compiuta dallo psicologo. Inoltre,

* Il contributo ha superato la *double blind peer review*.

¹ Cfr. E. CALVI, Sub *Art. 10*, in E. CALVI-G. GULOTTA-E. LEARDINI, *Il nuovo codice deontologico degli psicologi*, Giuffrè, 2018, p. 82.

è sicuro che le attività di ricerca e sperimentazione sugli animali suscitano, non da oggi, particolare attenzione⁽²⁾. L'art. 10, tuttavia, non menziona la ricerca ma contiene un riferimento generale alle «attività professionali» dello psicologo. L'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (*Ordinamento della professione di psicologo*) dispone espressamente che «La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito». Dall'art. 2 della legge n. 56/1989 si ricava un elenco assai ampio delle attività relative alla professione di psicologo, che includono «altresì» sperimentazione e ricerca, ma senza essere limitate a queste ultime. Una espressa limitazione è invece contenuta nell'art. 9 cod. deont. psic., dettato per disciplinare l'attività di ricerca. Si può concludere che il riferimento alle attività professionali dello psicologo, in difetto di indicazioni normative in tal senso, non possa essere dall'interprete riservato ad alcune attività, quali la ricerca e la sperimentazione⁽³⁾. Al contrario, l'art. 10 sembra esprimere un precetto generale, applicabile a qualsiasi tipo di attività pro-

² V. per tutti P. SINGER, voce *Animal Research - II. Philosophical Issues*, in *Encyclopedia of Bioethics* (revised edition – Warren Thomas Reich editor in chief – Georgetown University), Vol. I, Simon & Schuster Macmillan, 1995, p. 148: «*In a psychology experiment performed at the University of Pennsylvania in 1968, dogs were placed in cages with wire floors that could be electrified. Subjected to repeated, inescapable electric shock, the dogs at first jumped, ran, attacked the cage, howled, defecated and urinated; but the shocks continued until the dogs ceased to attempt to escape. The experiment was designed to demonstrate the existence of a state known as “learned helplessness”, in the belief that this might throw light on some forms of depression in human beings. From 1984 to 1986, researchers at Temple University used rats in similar experiments with inescapable electric shock; at the same time other researchers at the University of Tennessee at Martin were trying to apply inescapable electric shock to goldfish*».

³ Un ulteriore argomento che induce a riferire la tutela apprestata dall'art. 10 a qualunque attività si può ricavare dal testo del Codice deontologico degli psicologi approvato nel 2023, ma non più in vigore dopo Cons. St., 24 dicembre 2024, n. 10376 (consultabile alla pagina web https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef&schema=cds&nrg=202406630&nomeFile=202410376_11.html&subDir=Provvedimenti&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3-BIA-x6KoXrzUeXTwEISdPDai-drLbPgch2dAyhwb1p36KjHE6ko3BNI8_aem_o2K_kPmIMMI7ddbqRvGPDQ). Modificando il testo precedente, il rinnovato art. 10 disponeva che «*Quando le attività professionali, incluse quelle di ricerca, hanno ad oggetto il comportamento degli animali, la psicologa e lo psicologo si impegnano a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze*». L'aggiunta dell'inciso «*incluse quelle di ricerca*» era stata evidentemente voluta per sottolineare che nessuna attività professionale dello psicologo poteva essere esclusa dalla disposizione.

fessionale svolta dallo psicologo.

Poi, la tutela prevista dall'art. 10 appare *generica*: non impone né proibisce una serie di condotte specifiche, ma stabilisce a un tempo un precetto positivo ed un divieto, entrambi dal contenuto assai ampio e piuttosto vago. L'art. 10 dispone infatti che lo psicologo è tenuto per un verso a rispettare la natura dell'animale, e per altro verso a evitare di infliggergli sofferenze.

A questo riguardo, si avverte subito la difficoltà di un'interpretazione strettamente letterale.

La «*natura dell'animale*», infatti, è concetto che rinvia alle caratteristiche etologiche della specie⁽⁴⁾. La Corte di Cassazione, ad esempio, ha avuto modo di affermare che lo stesso trasporto di un cane da un luogo all'altro all'interno di un furgone costituisce un comportamento contrario alla natura dell'animale⁽⁵⁾. Così, a stretto rigore, molte attività che uno psicologo potrebbe compiere nei confronti di un animale, come la segregazione in gabbie, la sottoposizione ad attività ad esempio di sperimentazione, difficilmente potrebbero essere considerate conformi alla sua natura⁽⁶⁾, non meno che il trasporto in un furgone.

Anche il profilo delle «*sofferenze*» conduce a risultati non dissimili. Molti comportamenti possono provocare sofferenze, anche non volute, agli animali. Ad esempio, si rileva comunemente che per un animale anche il trasporto può essere fonte di stress, disagio e sofferenza⁽⁷⁾.

⁴ Cfr. E. ROLFI, *La pratica della "chiusa" degli uccelli da richiamo concorre ad integrare la fattispecie di cui all'art. 544-ter cod. pen.*, in *Lexambiente*, n. 2/2023, p. 138.

⁵ Cass. pen., Sez. III, 29 gennaio 2014, nn. 3933 e 3937, in *One Legale*: «il trasportare un cane a bordo di un furgone costituisce condizione contraria alla natura dell'animale».

⁶ Scrive P. FOSSATI, *Il Diritto degli animali da esperimento*, C.G. Edizioni Medico Scientifiche, 2010, p. 63: «Gli stessi procedimenti di "semplice" osservazione spesso comportano la predisposizione di condizioni almeno parzialmente innaturali, cui sottoporre gli animali al fine di valutarne la risposta adattativa».

⁷ Nel *considerando* n. 13 del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate si legge che «Anche lo scarico e il successivo carico degli animali potrebbe costituire un motivo di stress per questi ultimi (...)». In dottrina, v. per tutti P. FOSSATI, *Il Diritto degli animali da esperimento*, cit., p. 61: «Per tutti gli animali, gli spostamenti sono motivo di stress (...). Tra gli elementi di un viaggio che possono costituire importanti fonti di *distress*, si annoverano: la durata, le gabbie e le modalità di contenimento, le modalità di approvvigionamento di cibo e acqua, l'incidenza di elementi di disturbo (rumori, odori, ecc.)». Giova ricordare che l'art. 3, lett. p), d. lgs. 4 marzo 2014, n. 26 (*Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici*) definisce *distress* la «condizione di non adattamento dell'animale a stimoli stressanti».

Pertanto, in senso assoluto sarebbe molto difficile svolgere attività professionali con animali rispettandone pienamente la natura ed evitando loro qualsiasi tipo di sofferenza, secondo il testo dell'art. 10 cod. deont. psic. In che modo può allora essere correttamente intesa e interpretata tale disposizione?

2. LA TUTELA DEGLI ANIMALI NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E SOVRANAZIONALE

Il principio che impone di proteggere gli animali viene riaffermato sempre più spesso, a livello sia nazionale, sia sovranazionale, novellando testi normativi già in vigore ovvero introducendo *ex novo* specifiche disposizioni. Sulla tutela degli animali si assiste da decenni ad una significativa evoluzione⁽⁸⁾, non solo quantitativa, ma anche qualitativa.

Dal punto di vista quantitativo, sono sempre più numerose e frequenti le norme che prevedono un'espressa tutela degli animali. Dal punto di vista qualitativo, in passato si considerava esclusivamente la c.d. prospettiva antropocentrica, in forza della quale – in estrema sintesi – la tutela degli animali era prevista in quanto funzionale alla protezione di interessi umani, come il diritto di proprietà o il sentimento di pietà⁽⁹⁾. In seguito, invece, è venuta in rilievo anche la tutela dell'animale e del suo benessere in sé e per sé considerato⁽¹⁰⁾.

⁸ In argomento, v. per tutti F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Giappichelli, 2005, spec. pp. 151 ss.

⁹ Cfr. per tutti E. BALOCCHI, voce *Animali (protezione degli)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. II, Roma, 1988, p. 1: «l'animale è preso in considerazione come oggetto di rapporti giuridici tra persone (proprietà, possesso, danno, ecc.) e quindi con un suo valore economico o immateriale, ma apprezzabile (distruzione di una mandria, ma anche uccisione per vendetta, ad esempio, di un cane molto caro a un bambino) e con conseguenze penali e civili di vario peso e di diversa efficacia. L'animale è preso in considerazione anche in se stesso, come essere vivente autonomo; è protetto, ma *sempre ed in ogni caso in rispondenza ad esigenze materiali o morali dell'uomo*» (enfasi aggiunta).

¹⁰ Si segnala in particolare, per l'eco che ha avuto, Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 1990, in *Foro it.*, 1990, II, cc. 478 ss.; alla c. 480 si legge un brano assai significativo della sentenza: «in via di principio, il reato di cui all'art. 727 c.p., in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamento) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenze ed affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è, dunque, rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore. Non sono punibili ex art. 727 c.p. soltanto quei comportamenti che offendono il

Non sarebbe qui possibile elencare tutte le fonti normative che menzionano la tutela degli animali. Conviene soffermarsi su alcuni testi normativi, particolarmente rilevanti ai nostri fini.

A livello sovranazionale, si devono menzionare almeno il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, il Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e il Regolamento (UE) 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Numerose e dettagliate disposizioni a tutela degli animali si rinvencono poi in una serie di Convenzioni, quali la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (Strasburgo, 10 marzo 1976, modificata nel 1992)⁽¹¹⁾, la Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello (Strasburgo, 10 maggio 1979)⁽¹²⁾, la Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Berna, 19 settembre 1979)⁽¹³⁾, la Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (Strasburgo, 18 marzo 1986; modificata nel 1998); la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987)⁽¹⁴⁾ e la Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta; Chişinău, 6 novembre 2003).

L'art. 13 TFUE, riecheggiando il testo del Protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali (1997)⁽¹⁵⁾ allegato al Trattato che istituisce la Comu-

comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola 'incrudelire') – o che destino ripugnanza –, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di inferire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria».

¹¹ Ratificata dall'Italia con legge 14 ottobre 1985, n. 623 (*Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979*).

¹² Ratificata dall'Italia con legge 14 ottobre 1985, n. 623 (v. la nota precedente).

¹³ Ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979*).

¹⁴ Ratificata dall'Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*).

¹⁵ Secondo cui «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le

nità Europea, dispone che «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». La disposizione contiene un importante riconoscimento, relativo alle esigenze di benessere che hanno gli animali in quanto esseri senzienti⁽¹⁶⁾. Non può sfuggire il valore di una tale affermazione, sul piano non soltanto giuridico, ma anche culturale e sociale: l'animale è visto come beneficiario di protezione in sé e per sé, in funzione del proprio benessere⁽¹⁷⁾, e non solo come riflesso della tutela accordata agli esseri umani (prospettiva senza dubbio prevalente nel XX secolo⁽¹⁸⁾). L'art. 13, tuttavia, si ferma su un piano generale: menziona il benessere degli animali, ma senza descriverlo in maniera più specifica e puntuale.

disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

¹⁶ Sulla natura di esseri senzienti, scrive E. DEL PRATO, *Gli animali nella dimensione del diritto: qualche chiosa*, in D. BUZZELLI (a cura di), *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela*, Pacini, 2023, p. 234: «Si dice che la natura senziente sia data dalla capacità di soffrire, sebbene il dato percepibile sia costituito dalla capacità di manifestare la sofferenza. Essa, più in generale, si risolve nella esternazione dei sentimenti, sicché credo sia difficile individuare un criterio attendibile per stabilire quando vi sia capacità di soffrire».

¹⁷ Scrive E. BATTELLI, *Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività*, in E. BATTELLI-M. LOTTINI- G. SPOTO-E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma TrE-press, 2022, p. 30: «Attraverso norme protezionistiche tese alla tutela del benessere degli animali, si centra comunque l'obiettivo di riconoscere così obblighi e responsabilità dell'uomo nei confronti degli animali, con il divieto di infliggere loro inutili sofferenze e con il dovere di garantire loro una vita rispettosa delle proprie caratteristiche».

¹⁸ V. per tutti G.A. PARINI, *La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: “le metamorfosi”*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, pp. 1549-1550: «Con il trascorrere del tempo, l'impostazione antropocentrica, che caratterizza il nostro ordinamento creato “dagli uomini per gli uomini”, è stata stimata sempre più riduttiva e noncurante delle peculiari caratteristiche di tali “cose”, che non sono inanimate, ma possono provare pulsioni, inclinazioni, istinti, disperazione, sofferenza, turbamento, emozioni assimilabili a quelle nutrite dagli uomini. Inoltre, tra tali peculiari “cose” e l'uomo si può creare un legame significativo e reciproco, che va ben oltre il mero esercizio del diritto di proprietà e che si esprime in profondi sentimenti di affetto, ricambiati da dimostrazioni concrete di devozione e fedeltà. Proprio in considerazioni di tali rilievi, il ruolo riconosciuto agli animali all'interno della società sta subendo una profonda metamorfosi (...)».

Il Reg. n. 1/2005 disciplina il trasporto di animali vivi all'interno dell'Unione. Esso contiene una serie di disposizioni più specifiche relative al benessere degli animali. Innanzitutto, prevede che ad una persona, denominata «guardiano», sia affidato il compito di provvedere al benessere degli animali⁽¹⁹⁾. Siffatto benessere si attua attraverso obblighi di natura positiva e negativa, che mirano ad assicurare agli animali ciò che è non solo necessario, ma anche opportuno per le loro esigenze etologiche e fisiologiche⁽²⁰⁾, e ad evitare lesioni, sofferenze, spaventi e turbamenti non necessari⁽²¹⁾.

Anche il Reg. n. 1099/2009 si prefigge, sia pure nella prospettiva dell'abbattimento, di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e di evitare che essi siano sottoposti a patimenti non necessari⁽²²⁾.

¹⁹ Art. 2, lett. c): il «guardiano» è la «persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio».

²⁰ Ad esempio, l'art. 3, par. 2, lett. h), prevede che «acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, [e] sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia»; in base all'art. 6, par. 4, «I trasportatori affidano l'accudimento degli animali a personale che ha seguito una formazione sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II»; l'art. 1 del Capo III dell'All. 1 al Reg. n. 1/2005, dispone che «1.1 Si deve prestare debita attenzione all'esigenza di certe categorie di animali, come gli animali selvatici, di acclimatarsi al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio previsto. 1.2 Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame: a) devono essere disponibili strutture appropriate per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati; b) le operazioni devono essere sorvegliate da un veterinario riconosciuto e si devono prendere precauzioni particolari per assicurare che il benessere degli animali sia mantenuto adeguatamente durante tali operazioni».

²¹ Ad esempio, l'art. 3, par. 1, dispone che «Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili»; in base all'art. 1.8 del Capo III dell'All. 1 al Reg. n. 1/2005, «È proibito: a) percuotere o dare calci agli animali; b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili; c) sospendere gli animali con mezzi meccanici; d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili; e) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze; f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o condotto per qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere trattati»; l'art. 2.3 del Capo II dell'All. 1 al Reg. n. 1/2005 prevede che «All'atto di comporre i convogli ferroviari e durante tutti gli altri movimenti dei vagoni si devono prendere tutte le precauzioni per evitare di imprimere scossoni ai vagoni contenenti animali».

²² Art. 3 (Prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate): «1. Durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili. 2. Ai fini del paragrafo 1, gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per garantire che gli animali: a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti; b) siano protetti da ferite; c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale; d) non mostrino segni di dolore o paura

Benessere degli animali, rispetto della loro natura e divieto di sofferenze non necessarie ispirano una nutrita serie di disposizioni puntuali contenute nelle Convenzioni richiamate *supra*.

Gli artt. 3-7 Conv. eur. prot. anim. allev.⁽²³⁾ si soffermano in maniera piuttosto

evitabili o comportamenti anomali; e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua; f) non siano costretti all'interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere. 3. Le strutture utilizzate per l'abbattimento e le operazioni correlate sono progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da garantire il rispetto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, nelle condizioni di attività previste per l'impianto nel corso dell'anno»; art. 7, par. 1: «L'abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili»; art. 1.2 dell'All. III: «Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo. I mammiferi, ad eccezione dei conigli e delle lepri, che al momento dell'arrivo non sono condotti nel luogo di macellazione, devono essere condotti nei locali di stabulazione. Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere nutriti e successivamente alimentati con discrete quantità di cibo ad adeguati intervalli. Gli animali sono provvisti in tal caso di un adeguata quantità di materiale da lettiera o simile che garantisca un livello di conforto fisico consono alla specie e al numero degli animali interessati. Tale materiale deve garantire un drenaggio efficace o assicurare un adeguato assorbimento di urina e feci».

²³ I seguenti articoli sono tratti dalla traduzione non ufficiale della Convenzione, pubblicata in calce alla legge di ratifica, nella G.U. n° 266 del 12 novembre 1985 (S.O. n° 95).

Art. 3: «Ogni animale deve beneficiare di un ricovero, di una alimentazione e di cure che – tenuto conto della sua specie, del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento – siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici e etologici, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche».

Art. 4: «1. La libertà di movimento peculiare all'animale, tenuto conto della sua specie e conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, non deve essere ostacolata in maniera che ciò possa provocargli sofferenze o danni inutili.

2. Se un animale viene continuamente o abitualmente legato, incatenato o tenuto costretto, bisogna assicurargli sufficiente spazio per i suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente a quanto dettato dall'esperienza acquisita e dalle conoscenze scientifiche».

Art. 5: «L'illuminazione, la temperatura, il tasso di umidità, la circolazione dell'aria, l'aerazione del ricovero dell'animale e le altre condizioni ambientali quali la concentrazione dei gas o l'intensità del rumore devono essere appropriati – tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento – ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, in conformità con l'esperienza acquisita e le cognizioni scientifiche».

Art. 6: «Nessun animale deve essere alimentato in modo tale che ne risultino sofferenze e danni inutili; inoltre la sua alimentazione non deve contenere sostanze che possano causargli sofferenze o danni inutili».

Art. 7: «1. Le condizioni e lo stato di salute dell'animale devono essere oggetto di una accurata ispezione da effettuarsi a ragionevoli intervalli per evitargli sofferenze inutili, e comunque almeno una volta al giorno nel caso di animali tenuti nei moderni sistemi di allevamento intensivo.

2. Le installazioni tecniche dei sistemi moderni d'allevamento intensivo devono essere oggetto di una

dettagliata su ciò di cui gli animali hanno maggiormente bisogno, affermando la necessità di preservare il loro benessere. Tale concetto viene correlato a una serie di obblighi in senso negativo e positivo. In senso negativo, la Convenzione proibisce le condotte che intralcino la necessaria libertà di movimento e che possano causare, anche involontariamente, sofferenze e danni inutili agli animali. In senso positivo, la Convenzione prevede che siano assicurati agli animali una serie di benefici adeguati ai suoi bisogni fisiologici ed etologici. In particolare, la Convenzione si sofferma su condizioni ambientali, necessità di espletare i bisogni fisiologici, alloggio, alimentazione, cure adeguate, controlli sullo stato di salute, ispezioni sugli impianti tecnici nei sistemi di allevamento intensivo.

La Conv. eur. prot. anim. mac.⁽²⁴⁾ contiene aspetti assai significativi relativi al benessere degli animali⁽²⁵⁾. La Convenzione elenca una serie di obblighi, in senso positivo e negativo, che mirano ad evitare, per gli animali destinati all'abbattimento⁽²⁶⁾, paura, tensione, eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili⁽²⁷⁾.

ispezione approfondita almeno una volta al giorno, mentre si dovrà provvedere, nel più breve lasso di tempo possibile, all'eliminazione di eventuali difetti constatati. Nel caso che sia impossibile eliminare il difetto sul posto, bisogna prendere immediatamente tutte le misure temporanee necessarie per preservare il benessere degli animali».

²⁴ Le parti della Convenzione citate nelle seguenti note sono tratte dalla traduzione non ufficiale, pubblicata in calce alla legge di ratifica, nella G.U. n° 266 del 12 novembre 1985 (S.O. n° 95).

²⁵ Anche se in una prospettiva che attribuisce particolare rilievo all'interesse dell'uomo, che si realizza mediante la tutela degli animali. La Convenzione si apre infatti affermando: «*Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Tenuto conto dell'opportunità di assicurare la protezione degli animali destinati all'abbattimento; Tenuto conto che i metodi di abbattimento che risparmiano nei limiti del possibile agli animali sofferenze e dolori devono avere un'applicazione uniforme nei rispettivi Paesi; Tenuto conto che la paura, la tensione, i dolori e le sofferenze di un animale al momento dell'abbattimento rischiano di influenzare la qualità della carne, Convengono su quanto segue (...)*».

²⁶ In base all'art. 1, par. 2, della Convenzione, per «*macello*» si intende «*ogni stabilimento o installazione soggetti a controllo sanitario, progettati per la realizzazione delle operazioni professionali relative all'abbattimento degli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: solipedi, ruminanti, suini, conigli e pollame*», mentre per «*macellazione*» si intende «*la messa a morte di un animale dopo l'immobilizzazione, lo, stordimento e scannamento, salvo le eccezioni previste al Capitolo III della presente Convenzione*».

²⁷ A mero titolo di esempio, si possono citare l'art. 2, par. 3: «*Ciascuna Parte Contraente vigila affinché la progettazione, costruzione e conduzione dei mattatoi, nonché il loro funzionamento, assicurino le condizioni appropriate previste dalla presente Convenzione al fine di evitare, nella massima misura possibile, di provocare eccitazioni, dolori o sofferenze agli animali*»; l'art. 2, par. 4: «*Ciascuna Parte Contraente vigila per risparmiare agli animali abbattuti nei macelli o fuori di essi qualsiasi dolore o sofferenze evitabili*»; l'art. 4, par. 1: «*Gli animali devono essere scaricati ed avviati con ogni cura*»;

La Convenzione di Berna contiene un esplicito richiamo alla *tranquillité* degli animali selvatici come valore da tutelare⁽²⁸⁾.

Anche la Conv. eur. prot. anim. comp. accoglie i principi relativi al benessere degli animali, al rispetto della loro natura e al divieto di sofferenze inutili⁽²⁹⁾.

A livello nazionale, viene innanzitutto in rilievo la nostra Costituzione, che fino al 2022 non aveva una disposizione specificamente mirata a proteggere gli animali. Con l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 è stato inserito nell'art. 9 il terzo comma, secondo cui la Repubblica tutela «*l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*». La tutela degli animali è ora espressamente prevista anche dalla Costituzione: un tale riconoscimento è ovviamente ricco di

l'art. 5, par. 2: «è proibito schiacciare, torcere, tentare di spezzare la coda degli animali o di colpirli agli occhi. I colpi inferti senza criterio, in particolare i calci, sono proibiti».

²⁸ Art. 8: «*S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvages énumérées dans l'annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce, en particulier des moyens énumérés dans l'annexe IV*».

²⁹ A mero titolo di esempio, si possono citare gli artt. 3, 4 e 7. In base all'art. 3 (*Principes de base pour le bien-être des animaux*), «*Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie*» e «*Nul ne doit abandonner un animal de compagnie*». L'art. 4 (*Détention*) dispone che «*1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être. 2. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment: a) lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent; b) lui fournir des possibilités d'exercice adéquates; c) prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper. 3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si: a) les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si, b) bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité*». L'art. 7 (*Dressage*) prevede che «*Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses*».

significato, sul piano giuridico⁽³⁰⁾ ma anche culturale e sociale⁽³¹⁾.

Per quanto riguarda la legislazione ordinaria, *ex multis* si possono citare la legge 6 giugno 2025, n. 82 (*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*) e il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (*Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici*).

La legge n. 82/2025 persegue evidentemente la finalità di proteggere gli animali in sé e per sé considerati, e non (soltanto) in relazione agli interessi umani che si realizzano attraverso gli animali medesimi. Ad esempio, la rubrica del Titolo IX bis del Codice penale è stata sostituita, non più «*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*», ma «*Dei delitti contro gli animali*». Tale modifica, che in dottrina è stata considerata la più rilevante tra le novità introdotte dalla legge n. 82/2025⁽³²⁾, contiene un elevato valore simbolico. La l. n. 82/2025 mira anche a rafforzare la

³⁰ V. per tutti G. MARTINI, *L'impervio percorso della soggettività animale*, in D. BUZZELLI (a cura di), *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela*, cit., p. 146: «La novella costituzionale potrà, dunque, operare in una duplice direzione. In primo luogo, ed in via immediata, potrà dare copertura ad una interpretazione della normativa vigente sempre più coerente con la coordinata del benessere animale. La lettura delle decisioni dei giudici convince del fatto che si tratta di una tendenza già in atto, basti pensare alla disciplina dell'animale domestico in caso di scioglimento del rapporto coniugale. Potrà poi orientare la disciplina legislativa diretta a definire la linea di confine fra esseri non umani senzienti e non, mediante la individuazione dei requisiti necessari affinché un essere vivente non umano possa anche dirsi senziente, e dunque godere di una particolare disciplina di tutela. A tal fine configurando un apposito statuto che disciplini la cd. *living property*, sulla base della considerazione che, in presenza di un determinato livello di capacità cognitiva, l'animale "is not just a thing but occupies a special place somewhere in between a person and a piece of personal property". Di modo che, a determinare l'applicazione di un particolare regime protettivo non sarà (soltanto) la prossimità all'uomo, bensì la 'capacità' che ciascuna specie (o addirittura esemplare) è in grado di esprimere».

³¹ Cfr. per tutti F. RESCIGNO, *L'approccio giuridico alla questione animale: dall'antropocentrismo giuridico alla revisione della Costituzione italiana*, in M. PITTALIS (a cura di), *Diritto degli esseri animali. Dibattito*, Cacucci, 2025, p. 85: «La modifica della Costituzione del 2022 testimonia un cammino sociale, culturale ed anche normativo favorevole al riconoscimento della de-reificazione animale (...)».

³² Cfr. F. FASANI, *Dal sentimento umano all'animale senziente. Considerazioni a prima lettura sui chiaroscuri della c.d. legge Brambilla*, in *Dir. pen. e processo*, 2025, p. 988: «L'art. 1, L. n. 82/2025 contiene quella che – come anticipato – sembra essere la più rilevante tra le novità introdotte. La scelta, in particolare, è quella di modificare la rubrica del Titolo IX-bis del Libro secondo del codice penale, che abbandona il tradizionale riferimento ai "delitti contro il sentimento per gli animali", andando a prevedere semplicemente i "delitti contro gli animali". Si tratta del completamento di un cammino rivoluzionario, che ha portato gli animali a divenire oggetto di tutela diretta da parte del legislatore».

tutela degli animali sotto profili riconducibili al rispetto della loro natura⁽³³⁾ e al divieto di sofferenze inutili⁽³⁴⁾.

Pure il d. lgs. n. 26/2014, in riferimento all'impiego di animali per realizzare finalità scientifiche, parrebbe ispirarsi ai medesimi principi. Innanzitutto, è prevista una specifica figura che si occupa del benessere animale, assumendone la responsabilità⁽³⁵⁾ e adempiendo tutti i relativi obblighi⁽³⁶⁾. Poi, l'impiego di animali vivi

³³ L'art. 5 della l. n. 82/2025 dispone infatti una serie di modifiche agli artt. 544-bis, 544-ter, 638 e 727 c.p. In particolare, l'art. 544 bis c.p. (*Uccisione di animali*) attualmente prevede che «*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000*»; l'art. 544 ter (*Maltrattamento di animali*) dispone ora che «*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale*»; è stato profondamente cambiato il testo dell'art. 638 c.p. (*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*), che adesso recita «*Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni*» (come si può osservare, è scomparsa la punibilità a querela); infine, si riporta l'art. 727 c.p. (*Abbandono di animali*): «*Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (...)*».

³⁴ Appare emblematico l'art. 10 della l. n. 82/2025 (*Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena*), secondo cui «*1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro*».

³⁵ Art. 3, lett. h): il «*responsabile del benessere animale*» è la «*persona responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o più stabilimenti*».

³⁶ Art. 22, comma 3: il responsabile del benessere animale «è responsabile della sistemazione e della cura degli animali e assicura, in particolare, che: a) gli animali dispongono, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, di alloggio e godono di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere; b) qualsiasi limitazione alla possibilità dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali è mantenuta al minimo; c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri; d) sono adottate misure

per finalità scientifiche o educative è ammesso solo in assenza di altri metodi o strategie valide⁽³⁷⁾. Se non si può evitare il ricorso agli animali, occorre limitare al massimo dolore e sofferenze per gli animali⁽³⁸⁾. In ogni caso, si deve evitare di infliggere agli animali sofferenze intense⁽³⁹⁾ o inutili⁽⁴⁰⁾. Nella letteratura anglosassone si parla del c.d. principio delle “tre R”: *Replacement* (sostituzione), *Reduction* (Riduzione) e *Refinement* (perfezionamento)⁽⁴¹⁾.

intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati; e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato».

³⁷ Art. 1, comma 2: «È consentito l'utilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi»; art. 13, comma 1: «Non sono autorizzabili le procedure che prevedono l'impiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea, ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale».

³⁸ Art. 13, commi 2 e 3: «2. Qualora il ricorso all'impiego di animali è inevitabile sono seguite, a parità di risultati, le procedure che: a) richiedono il minor numero di animali; b) utilizzano animali con la minore capacità di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato; c) sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato; d) offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti; e) hanno il più favorevole rapporto tra danno e beneficio.

3. Nelle procedure di cui al comma 2, va evitata la morte come punto finale, preferendo punti finali più precoci e umanitari. Qualora la morte come punto finale è inevitabile, la procedura soddisfa le seguenti condizioni: a) comportare la morte del minor numero possibile di animali; b) ridurre al minimo la durata e l'intensità della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore».

³⁹ Art. 15, comma 2: «Non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati».

⁴⁰ Art. 9, comma 3: «La cattura di animali allo stato selvatico per le finalità di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente da personale competente con metodi che non causano inutilmente dolore, sofferenza, distress o danno prolungato agli animali. Sono fatte salve le norme nazionali e regionali che regolano il prelievo di animali selvatici dall'ambiente, nel rispetto dei principi di benessere degli animali».

⁴¹ Elaborato da W.M.S. RUSSELL-R.L. BURCH, *The principles of humane experimental technique*, Methuen & Co. Ltd., 1959; cfr. in argomento R.C. HUBRECHT-E. CARTER, *The 3Rs and Humane Experimental Technique: Implementing Change*, in *Animals* 2019, 9(10), 754, ove si legge che «*The use of animals for research purposes (drug testing, models of disease, safety testing, or for the advancement of knowledge) has long been a matter of controversy, with concerns raised about animals' sentience, the, sometimes, very significant harms that might be caused to them and whether the justification for such harms is acceptable. Most researchers working in the biosciences field and who use live animals in research will have heard of the Three Rs principles and understand that implementing them is the accepted way to address at least some of these concerns. Some will be aware of the impact that the Three Rs principles have had on the welfare of animals used in research and that they are now internationally*

3. LA TUTELA DEGLI ANIMALI NEI CODICI ETICI PER LA RICERCA IN PSICOLOGIA

Qualche spunto importante può trarsi dal Codice Etico per la Ricerca in Psicologia dell'Associazione Italiana di Psicologia (A.I.P.) e dal Codice etico per la ricerca psicologica curato dalla Fondazione della professione psicologica Adriano Ossicini.

Entrambi i Codici etici contengono disposizioni specificamente dedicate alla tutela degli animali nella ricerca psicologica. In particolare, vengono in rilievo l'art. 8 cod. et. ric. A.I.P.⁽⁴²⁾ e l'art. 12 cod. et. ric. Fond. Ossicini, il cui testo è identico.

accepted as the ethical framework under which animal experimentation should be conducted. However, many may not know that the Three Rs were developed as much as 60 years ago and that, although animal research was deeply controversial, they came out of a uniquely collaborative approach between an academic animal welfare organisation and the scientific community.

The Three Rs, as originally proposed by the Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) scholars Russell and Burch (The Principles), were defined as:

Replacement: The substitution for conscious living higher animals of insentient material;

Reduction: Reduction in the number of animals used to obtain information of given amount and precision;

Refinement: Any decrease in the severity of inhumane procedures applied to those animals, which still have to be used.

*Russell and Burch described them in this order reflecting the order in which they should be addressed: (1) that sentient animals should not be used if non-sentient alternatives are available; (2) if animals do have to be used, then the project's design and analysis should be such that the minimum number of sentient animals are used compatible with achieving the objectives of the research; and (3) that appropriate measures should be taken to mitigate any pain suffering or distress that the animals might feel. The Three Rs have remained much the same since their original publication, although there have been minor changes of emphasis and of definition»; cfr. altresì F. RESCIGNO, *Animali e Costituzione: prodromi della soggettività giuridica*, in D. BUZZELLI (a cura di), *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela*, cit., p. 21: «Nel 2010 (...) l'Unione si è occupata di un altro grande settore che coinvolge, loro malgrado, gli esseri animali, e cioè quello relativo alla sperimentazione di farmaci, trattamenti medicali, cibi o prodotti chimici, approvando la Direttiva Europea n. 63 del 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita dal nostro Paese, non senza qualche polemica e con il timore delle sanzioni comunitarie, con il Decreto Legislativo n. 26 del marzo 2014. La nuova disciplina europea del 2010 mira ad implementare la tutela degli animali utilizzati per scopi scientifici e sperimentali migliorandone il benessere attraverso l'affermazione del noto principio delle tre R: sostituzione (*replacement*), riduzione (*reduction*) e perfezionamento (*refinement*)».*

⁴² Secondo cui «8.1 Chi svolge attività di ricerca utilizzando animali a fini scientifici è responsabile non solo del trattamento che essi ricevono durante gli esperimenti, ma anche del loro benessere in termini di salute e confort nell'intero corso della ricerca, nel pieno rispetto della normativa nazionale e

In merito al punto che ci occupa, i Codici etici parrebbero esprimere tre principi:

- a) la tutela del benessere dell'animale, assicurata in ogni momento e aspetto del trattamento, di cui è responsabile chi svolge l'attività di ricerca;
- b) la massima riduzione possibile del numero di animali coinvolti;
- c) la minimizzazione della sofferenza per l'animale.

La minimizzazione della sofferenza si articola in due differenti obblighi. Da un lato, l'obbligo di evitare interventi chirurgici o presentazione di stimoli dolorosi su animali, se sono disponibili valide procedure alternative. Dall'altro lato, l'obbligo di ridurre al minimo l'entità della stimolazione dolorosa o di altri stimoli che possano attivare intensi stati emozionali negativi o provocare situazioni di forte disagio e stress sull'animale.

4. LA DISCUSSA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEGLI ANIMALI

Si è visto come il quadro normativo richiamato consente di affermare che, a livello tanto nazionale quanto sovranazionale, la tutela degli animali si vada sempre più rafforzando. Non emergono invece indici normativi che possano far pensare al riconoscimento di una vera e propria soggettività giuridica agli animali. Gli animali sono certamente esseri viventi muniti di una particolare protezione da parte dell'ordinamento⁽⁴³⁾, ma non possono essere considerati titolari di situazioni giuri-

internazionale. 8.2 Il benessere dell'animale deve essere assicurato, anche al di fuori della prestazione sperimentale, quanto agli aspetti alimentari, igienici, abitativi e sociali. Le responsabilità di chi svolge attività di ricerca riguardano tutti gli aspetti e i momenti del trattamento dell'animale. 8.3 Chi svolge attività di ricerca si assicura che coloro che a qualunque titolo collaborano alla ricerca con animali abbiano competenza ed esperienza adeguate, sia che si occupino delle attività di pulizia, nutrimento, e soppressione, sia che svolgano funzioni più immediatamente connesse alla ricerca. 8.4 I metodi e le procedure sperimentali devono prevedere il rispetto del principio della massima riduzione possibile del numero di animali impiegati mantenendo la previsione di risultati affidabili. 8.5 Le procedure sperimentali che comportano interventi chirurgici su animali o la presentazione di stimoli dolorosi vanno ridotte al minimo e consentite solo quando siano giustificate dalla preminenza degli obiettivi della ricerca e non siano disponibili altre procedure alternative. 8.6 Chi svolge attività di ricerca con animali si adopera per ridurre al minimo l'entità della stimolazione dolorosa o di altri stimoli che possono attivare intensi stati emozionali negativi o provocare situazioni di forte disagio e stress».

⁴³ Cfr. per tutti G. ALPA, *Note sulla riforma della Costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. e impresa*, 2022, p. 368: «Con riguardo agli animali la legge di riforma effettua un vero rinvio alla disciplina legislativa di grado ordinario. Ciò non significa dunque che l'animale sia connotato da una sua soggettività giuridica, sembra piuttosto che si tratti di una specie particolarmente protetta, il

diche come i diritti soggettivi. Il punto, da molti anni oggetto di vivaci dibattiti⁽⁴⁴⁾, deve essere tenuto fermo.

Il riconoscimento del “benessere animale”, come della natura di “esseri senzienti”, vale a costituire una serie di obblighi in capo a persone fisiche ed enti giuridici. Non può però attribuire agli animali soggettività, capacità, diritti, doveri⁽⁴⁵⁾, sotto il profilo giuridico: come è stato efficacemente affermato, «l’edificazione di un

cui interesse è elevato al rango costituzionale. La laconicità del testo non supplisce – e forse maschera – le lacune di un ordinamento nel quale gli animali sono di volta in volta considerati beni di cui si può disporre e godere e di cui si risponde, come previsto nel codice civile (artt. 812 sui beni, 832 sui contenuti del diritto di proprietà, 2052 sul risarcimento dei danni di cui risponde il custode). Gli animali sono esseri senzienti protetti penalmente».

⁴⁴ N. GRILLO (pseud. N. Licò), *I diritti degli animali*, Ed. A. Solmi, 1939, p. 13: «La tesi generale che viene svolta in queste pagine dedicate ai diritti degli animali è costituita principalmente dalle seguenti tesi parziali: 1° L’impossibilità per gli animali di far valere i loro diritti, non esclude che tali diritti esistano. 2° Nessun essere vivente, anche se dannoso, è esente da qualche diritto (...); T. REGAN, *L’esigenza di una riforma*, in S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, nuova ed., Il Mulino, 1988, p. 274: «Il problema che abbiamo dinnanzi (...) non è: “Il diritto, oggi come oggi, conferisce diritti e status giuridico agli animali?”, domanda alla quale la risposta è evidentemente “no”. Il problema è: “Deve il diritto accordarglieli?”, domanda alla quale la mia risposta è “sì”. Le basi su cui sostengo la mia asserzione sono soprattutto d’ordine morale. Anzi, la mia risposta in breve alla domanda “perché il diritto dovrebbe conferire agli animali diritti giuridici?” è appunto “perché la morale non si può accontentare di nulla di meno»: P. SINGER, *Tutti gli animali sono uguali*, in S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, cit., p. 152: «vi è ancora la necessità di un nuovo movimento di liberazione. È mio intento proporre che questo mutamento di prospettiva venga attuato nei confronti dei nostri atteggiamenti e pratiche verso un gruppo molto numeroso di esseri viventi: e cioè verso i membri di specie diverse dalla nostra, ovvero verso le bestie, come in modo popolare ma fuorviante vengono abitualmente chiamati. In altre parole, io propongo che il principio fondamentale di eguaglianza, che molti di noi riconoscono a favore di tutti i membri della nostra stessa specie, venga esteso anche ai membri di specie diverse».

⁴⁵ Cfr. per tutti C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in *Tratt. biodiritto Rodotà-Zatti*, Giuffrè, 2012, p. 281: «Per essere titolari di diritti bisogna possedere la personalità ovvero la soggettività giuridica: essere dunque persone secondo il diritto. Ora, non si pone un problema di titolarità di diritti per entità viventi diverse dall’uomo. Il nostro diritto positivo, al pari di tutti i sistemi giuridici cosiddetti continentali, classifica gli animali come “cose”, suscettibili di appropriazione. Questa classificazione – come tutti sanno – deriva dalla distinzione romanistica tra *res* e *personae*. Distinzione, almeno fino ad ora, mai revocata in dubbio. Dunque gli animali in quanto cose possono essere oggetto di diritti, in particolare oggetto di diritto di proprietà. Qualità questa che ne rende impossibile – è ovvio – l’acquisto della personalità. Gli animali possono essere acquistati in quanto “cose suscettibili di occupazione”: ad esempio gli animali oggetto di caccia e pesca, gli sciami d’api, gli animali mansuefatti, i colombi, conigli e pesci (artt. da 923 a 926 cod. civ.). I parti degli animali sono considerati frutti naturali (art. 820 cod. civ.). Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati da lui (art. 2052 cod. civ.)».

diritto della protezione animale è cosa ben diversa dalla imputazione di diritti»⁽⁴⁶⁾. Invece, sotto il profilo etico e morale, potrebbe affermarsi che l'uomo abbia dei doveri nei confronti di altri esseri viventi appartenenti a specie⁽⁴⁷⁾.

5. ART. 10 COD. DEONT. PSIC.: OBBLIGHI IN SENSO POSITIVO E IN SENSO NEGATIVO

Con riferimento all'interpretazione dell'art. 10 cod. deont. psic., la ricerca condotta nei paragrafi precedenti restituisce alcuni risultati.

L'art. 10 cod. deont. psic. si inserisce in un assai più ampio quadro nazionale e sovranazionale posto a tutela degli animali. L'art. 10 costituisce obblighi generali di natura deontologica in capo allo psicologo che svolge attività professionale con animali, in una duplice direzione: il rispetto della natura e il divieto di procurare sofferenze.

Per quanto riguarda il "rispetto della natura", la disposizione rinvia alle caratteristiche etologiche della specie cui l'animale appartiene. Anche sotto il profilo della deontologia professionale la disposizione va letta considerando il benessere degli animali, come illustrato *supra*, in senso positivo e negativo. Ne consegue che lo psicologo dovrà assecondare tale natura. Sia in senso negativo, per cui dovrà astenersi da qualunque attività «che attenti al benessere dell'animale e alle sue caratteristiche etologiche, attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell'animale che vanno inscindibilmente salvaguardate»⁽⁴⁸⁾. Sia in senso

⁴⁶ Così C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, cit., p. 291.

⁴⁷ A. SCHWEITZER, *Rispetto per la vita*, in S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, cit., pp. 86-87: «Nel pensiero europeo si fa lentamente strada la nozione che l'etica non si estende solamente all'umanità ma anche alla specie animale. Ciò ha inizio con San Francesco d'Assisi. Dobbiamo abbandonare la spiegazione che si riferisce soltanto all'uomo; così arriveremo a dire che l'etica è rispetto per ogni vita» (c.vo dell'A.). Più di recente, scrive E. BATTELLI, *Animali non "res inanimate" ma "esseri viventi" non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività*, cit., p. 22: «Considerare l'animale come essere senziente è una questione di interesse generale non solo giuridica e le sofferenze inflitte agli animali sono da valutarsi severamente in nome dell'etica e della morale».

⁴⁸ L'espressione è mutuata da Cass. pen., Sez. III, 13 aprile 2023, n. 15453, in *One Legale*. La Corte prosegue affermando che «la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. E, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente a integrare la fattispecie nei termini oggi richiesti dal

positivo, per cui dovrà prestare attenzione all'ambiente, all'alimentazione, all'acqua, alla possibilità di soddisfare bisogni fisiologici e comportamentali, alla salute e al benessere dell'animale, anche in base alla durata dell'attività da svolgere.

Il divieto di procurare sofferenze dovrebbe sempre essere letto alla luce del criterio della necessità: lo psicologo non può causare agli animali patimenti non necessari o comunque evitabili.

Se l'attività professionale da svolgere risulta comunque fonte di fatica, sofferenza, stress o turbamento per gli animali coinvolti, lo psicologo dovrà compiere una serie di valutazioni. Anche in questo caso possiamo rinvenire obblighi di contenuto negativo e positivo.

Innanzitutto, dovrà verificare se non sia possibile compiere l'attività senza impiegare animali, o comunque utilizzandone il minor numero possibile. Ad esempio, valutando se per raggiungere gli obiettivi prefissati possa essere equivalente il ricorso a robot che assomiglino ad animali, seguendo una pratica che nel mondo appare in crescente diffusione⁽⁴⁹⁾.

Vengono altresì in rilievo obblighi di contenuto positivo, come l'impiego di accorgimenti e sostanze (ad esempio, analgesici somministrabili ad animali) che possano ridurre o abbattere stress, sensazioni di dolore e così via. Se una medesima attività può essere compiuta con modalità più o meno dolorose, invasive, etc., lo psicologo sceglierà il sistema che sottoponga l'animale al minor fastidio o alla minor sofferenza possibile.

legislatore (così Sez. 3, n. 39159 del 27/03/2014, Muccini, Rv. 260295)».

⁴⁹ Cfr. in argomento G.F. MELSON-P.H. KAHN JR.-A. BECK-B. FRIEDMAN, *Robotic Pets in Human Lives: Implications for the Human-Animal Bond and for Human Relationships with Personified Technologies*, in *Journal of Social Issues*, Vol. 65, No. 3, 2009, pp. 545-567; C. POLLAK-S. STAHL WEXLER-L. DRURY, *Effect of a Robotic Pet on Social and Physical Frailty in Community-Dwelling Older Adults: A Randomized Controlled Trial*, in *Research in Gerontological Nursing*, September 2022, 15(5):229-237; S. VAN DER STEEN-E. KAMPHORST-R.E. GRIFFIOEN, *A randomized controlled trial of the effects of dog-assisted versus robot dog-assisted therapy for children with autism or Down syndrome*, in *PLoS ONE* 20(3), 2025; D. VILLARREAL-ZEGARRA-T. YLLESCAS-PANTA-S. MALAQUIAS-OBREGON-A. DÁMASO-ROMÁN-N. MAYO-PUCHOC, *Effectiveness of animal-assisted therapy and pet-robot interventions in reducing depressive symptoms among older adults: A systematic review and meta-analysis*, in *Complementary Therapies in Medicine*, January 2024, 80:103023.

ABSTRACT

Il saggio analizza l'art. 10 cod. deont. psic. alla luce delle disposizioni normative nazionali e sovranazionali che disciplinano la tutela degli animali. L'art. 10 pone una serie di obblighi a carico dello psicologo, di contenuto positivo e negativo. Il divieto di procurare sofferenze dovrebbe essere interpretato alla luce del criterio della necessità.

This essay analyses Article 10 of the Code of Psychological Deontology in light of national and supranational legal provisions governing the protection of animals. Article 10 sets out a series of both positive and negative obligations for psychologists. The prohibition on causing suffering should be read considering the criterion of necessity.